

**Norme & Tributi**  
**Fisco**



**NT+FISCO SPECIALE/ Il decreto certificatori per la cooperative compliance**  
La raccolta degli articoli sulla cooperative compliance dopo la riforma e

alla luce del Dm Economia-Giustizia sui certificatori del Tcf.  
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali)

# Rischio fiscale, due livelli per la mappatura completa

**Cooperative compliance**

Verifica sulle interpretazioni delle norme tributarie e sugli adempimenti

Sotto osservazione i vari processi legati al business aziendale

**Alessandro Germani**

Il provvedimento 5320/2025 delle Entrate del 10 gennaio scorso ufficializza le linee guida per il tax compliance model (Tcm) per le imprese interessate a entrare in cooperative compliance dopo il restyling normativo iniziato dalla fine dello scorso anno. Similmente a quanto avviene per il transfer pricing viene fornita una traccia - invero approfondita - di come il documento andrebbe redatto a livello di principi e contenuti. Il cuore resta la mappatura dei rischi fiscali riconducibili a due categorie:

- 1 il rischio interpretativo;
- 2 il rischio da adempimento.

**Le interpretazioni**

Il primo è ben delineato dall'allegato 1 che riporta le linee guida per la policy sulla gestione del rischio interpretativo. Si tratta del rischio di assumere un'interpretazione che l'Autorità fiscale possa qualificare come in violazione di norme tributarie o abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario. Si tratta di un rischio che non è im-

mediatamente riveniente dalla conduzione aziendale day by day, che è quella che genera piuttosto il rischio adempimento. Si tratta di casi in cui non c'è una norma tributaria, oppure vi sono posizioni contrastanti a livello di giurisprudenza e di prassi dell'Agenzia, oppure la norma è di recente emanazione e non del tutto chiara, oppure si tratta di casistiche che hanno formato oggetto di passati accertamenti. Le linee guida chiariscono che è demandato alla funzione fiscale e a quelle di business sollevare tali tematiche. Invero, per la loro caratteristica di un tantum e di questioni spinose, prevalentemente interpretative, un ruolo importante nell'inquadramento dovrebbero svolgerlo anche i consulenti che conoscono bene la società e le sue dinamiche.

**Gli adempimenti**

Passiamo invece al rischio da adempimento, proveniente dai processi di business e di adempimento fiscale collegato. In relazione ad esso sono state emanate le linee guida per compilare la mappa dei rischi per le aziende industriali. È evidente come questo rischio sia legato ai processi aziendali quali appunto:

- ciclo attivo;
  - ciclo passivo;
  - gestione immobilizzazioni;
  - gestione personale;
  - gestione finanziaria;
  - gestione magazzino;
  - adempimenti fiscali.
- Le linee guida sono poi corredate dalla vera e propria mappa che, oltre a delineare i vari rischi in base ai processi, riporta tutti i controlli da mettere in piedi. È evidente come alcuni di questi rischi siano vera-

mente afferenti al business. Così per il ciclo attivo rilevano gli errori sulla fatturazione (tardività/omissione), sull'individuazione delle operazioni intracomunitarie ed esportazioni. Per quello passivo rilevano la detrazione dell'Iva, la corretta gestione delle autofatture, la corretta applicazione del reverse charge, il corretto utilizzo dello status di esportatore abituale per acquistare in sospensione di imposta. La gestione delle immobilizzazioni riguarda la correttezza del processo di ammortamento, la gestione degli immobili e il processo di valutazione delle immobilizzazioni. Seguono una logica simile anche le aree del personale, finanziaria e del magazzino.

Circa gli adempimenti fiscali può essere fatta la seguente riflessione. Tutta una serie di fattispecie attiene al conteggio delle imposte e alla correttezza delle regole applicate (ad esempio deducibilità interessi passivi, costi auto, accantonamenti a fondi, trattamento fiscale delle sopravvenienze).

A livello di fiscalità internazionale, invece, figurano i conteggi della Cfc, l'applicazione del transfer pricing (identificazione delle transazioni intercompany, applicazione dell'arm's length principle, errata/omessa/tardiva predisposizione della documentazione di transfer pricing, cambiamenti organizzativi che incidono sui profili funzionali), l'individuazione di stabili organizzazioni estere. Queste ultime invero sembrano tematiche al confine fra rischio adempimento e rischio interpretativo. Va da sé che in ogni caso dovranno essere adeguatamente mappate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Imponibili gli interessi da indennità per il contratto

**Tassazione Irpef**

L'importo costituisce un compenso per lo scioglimento

**Giorgio Gavelli**

Sono imponibili a Irpef gli interessi riconosciuti a un soggetto privato e calcolati sul rimborso dei costi da lui sostenuti in esecuzione di un contratto poi risolto. È il nocciolo della questione trattata dalla risposta a interpello 4/2025 delle Entrate.

Per lo scioglimento consensuale di un contratto per la realizzazione di uno yacht, il committente riceve dalla società costruttrice, oltre al rimborso dei costi sostenuti in base agli stati di avanzamento della costruzione (non imponibili in quanto mere restituzioni), anche un importo a titolo di indennizzo da inflazione sulle somme anticipate e un «compenso per lo scioglimento» dal contratto.

Se non ci sono dubbi sull'imponibilità di quest'ultimo (reddito diverso, in base all'articolo 67, comma 1, lettera l del Tuir, derivante dall'assunzione dell'obbligo di fare, non fare o permettere), il dubbio è se assoggettare a ritenuta l'indennizzo finanziario, attesa la natura accessoria rispetto al rimborso. Per l'Agenzia, anche tale importo costituisce «compenso per lo scioglimento» contrattuale e, quindi, materia imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fotovoltaico, trascrizione con efficacia triennale per i contratti preliminari

**Diritti di superficie**

Nessuna deroga è stata prevista dall'estensione della durata minima

**Angelo Busani**

L'efficacia della trascrizione dei contratti preliminari nei registri immobiliari non può eccedere i tre anni, in base all'articolo 2645-bis del Codice civile, anche se si tratta di contratti aventi a oggetto la concessione del diritto di superficie su terreni al fine dell'installazione di impianti produttori di energia da fonti rinnovabili, la cui durata minima non può essere inferiore a sei anni in virtù dell'articolo 5, comma 2-bis, del Dl 63/2024 convertito dalla legge 101/2024 (normativa commentata dal Sole 24 Ore del 25 agosto 2024). Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 4/E/2025. Inoltre, nel documento di prassi si osserva che non è soggetto a pubblicità (trattandosi di un effetto ex lege) il fatto che, al termine del primo sessennio, la durata dei contratti in questione si rinnovi per ulteriori sei anni.

Disponendo che l'efficacia della trascrizione si disallinea dalla durata del contratto, l'Agenzia assume quindi una posizione restrittiva rispetto a una possibile più ampia interpretazione che avrebbe potuto essere effettuata con riguardo alla combinazione tra l'articolo 2645-bis

del Codice civile e la nuova normativa in tema di durata minima. Infatti non sarebbe stato implausibile ritenere che l'obbligo di durata minima sessennale non può non essere connesso con la normativa codicistica in tema di efficacia solo triennale del contratto preliminare.

L'argomento che suffraga la conclusione cui l'Agenzia giunge è che la norma contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 5 del Dl 63/2024 non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione: quindi non si potrebbe riconoscere a tale norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale in tema di trascrizione dei contratti preliminari (articolo 2645-bis del Codice civile).

La trascrizione del contratto preliminare serve invero per proteggere chi acquista da eventi pregiudizievoli (ad esempio, il fatto che il venditore venda lo stesso bene più volte a soggetti diversi oppure che il venditore venga colpito da ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti o altri vincoli pregiudizievoli) e francamente ha poco senso che un preliminare non possa durare meno di sei anni se poi la protezione che il preliminare offre è solo di tre anni; senza poi considerare che il rischio per chi compra tanto più aumenta quanto più la data del contratto definitivo è lontana e che quindi il periodo di maggior rischio viene a essere proprio quello che finisce per non essere protetto a causa della cessazione di efficacia della trascrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Sole 24 ORE**

**ALLENARE L'INTELLIGENZA? CON QUID+ È FACILE!**

Scopri la collana QUID+ e regala ai tuoi bambini un percorso di crescita unico. Libri pensati per allenare l'intelligenza, stimolare la curiosità e condividere momenti di qualità con tutta la famiglia. Perché imparare insieme è molto più divertente!

ALLENIAMO L'INTELLIGENZA CON 50 LABIRINTI

€ 5,90

ALLENIAMO L'INTELLIGENZA CON 50 RITMI E SEQUENZE

€ 5,90

ALLENIAMO L'INTELLIGENZA CON 50 GIOCHI DI MEMORIA

€ 5,90

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 17 DICEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 5,90\*

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 17/01/2025

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su [Shopping24 offerte.ilsole24ore.com/alleniamointelligence](http://Shopping24 offerte.ilsole24ore.com/alleniamointelligence)

Per trovare l'edicola più vicina vai su [s24ore.it/24orepoint](http://s24ore.it/24orepoint)